

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cfc: la nuova definizione di controllo

di Marco Bargagli

Come noto il **D.Lgs. 142/2018** ha **radicalmente modificato** la disciplina prevista in **materia di imprese estere controllate** (c.d. *Controlled Foreign Companies legislation*).

Attualmente, per **espressa disposizione normativa** (ai sensi del novellato [articolo 167, comma 1, Tuir](#)), la normativa Cfc si applica:

- alle **persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice**, associazioni, società di armamento e **società di fatto residenti in Italia** (ex [articolo 5 Tuir](#));
- alle **società commerciali, enti commerciali residenti**, fondazioni, associazioni e *trust* non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, ossia alla **generalità dei soggetti passivi Ires** (ex [articolo 73, comma 1, lett. a, b e c, Tuir](#));
- alle **stabili organizzazioni italiane** di soggetti non residenti che controllano, a loro volta, soggetti non residenti.

In ordine a tale ultimo punto, l'**estensione dell'ambito soggettivo** alle **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti** si verifica **limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera**, che fanno parte del **patrimonio della stabile organizzazione**.

Tuttavia, prima di valutare le regole di tassazione, occorre anzitutto verificare la **doppia condizione pregiudiziale di accesso** prevista dall'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), al ricorrere della quale scatta la tassazione per trasparenza, ossia quando, **congiuntamente**, le imprese estere controllate:

- sono assoggettate a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero state soggette qualora residenti in Italia;
- hanno **conseguito, per oltre un terzo, proventi** (risultanti dal conto economico della Cfc) che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
 4. redditi da **leasing finanziario**;
 5. redditi da **attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie?**
 6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico**

aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Ciò detto giova ricordare che, per **tassare il reddito prodotto oltrefrontiera**, occorre circoscrivere esattamente **la nozione di controllo** sulla base delle nuove disposizioni legislative.

A tale fine, si **considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato**, per i quali si verifica **almeno una delle seguenti condizioni**:

- sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche tramite **società fiduciaria o interposta persona**, ai sensi **dell'articolo 2359 cod. civ.**, da parte di un **soggetto residente in Italia**;
- **oltre il 50% della partecipazione agli utili** dei **soggetti non residenti** è detenuto, **direttamente o indirettamente**, mediante una o più società controllate (*ex articolo 2359 cod. civ.*) o tramite società fiduciaria o interposta persona, **da un soggetto residente in Italia**.

Inoltre, l'[articolo 167, comma 3, Tuir](#) include tra i **soggetti controllati non residenti** anche le **stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri**, nonché le **stabili organizzazioni all'estero** dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata **l'opzione per la branch exemption**.

Conformemente, l'**articolo 7, par. 1, lett. a), Direttiva UE 2016/1164 (Atad)** considera integrato il **requisito del controllo**: *“nel caso di un’entità, il contribuente, da solo o insieme alle sue imprese associate, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità”*

Di conseguenza, in **chiave antielusiva**, oggi non sarà **possibile evitare la tassazione Cfc** mediante la separazione dei “**diritti di voto**” rispetto ai “**diritti agli utili**”.

In merito è molto importante sottolineare che la **relazione illustrativa** al citato **D.Lgs. 142/2018** prevede che, in caso di **partecipazione indiretta**, la **percentuale di partecipazione agli utili** venga determinata tenendo conto della **eventuale demoltiplicazione** prodotta dalla **catena societaria partecipativa**.

Di contro, nell'ipotesi di **controllo indiretto ex articolo 2359 cod. civ.**, **non si tiene conto del**

citato effetto demoltiplicativo.

Si schematizzano di seguito, a titolo esemplificativo, le **condizioni** previste per la tassazione Cfc in caso di **partecipazione indiretta agli utili**.

PARTECIPAZIONE INDIRETTA AGLI UTILI (VALE L'EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO)

